



Comune di Brandizzo

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2021

INDICE

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** - Soggetto passivo
- Articolo 5** - Rilascio dei titoli autorizzativi
- Articolo 6** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 7** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 8** - Tipologie di occupazione
- Articolo 9** - Tariffe
- Articolo 10** - Determinazione del canone
- Articolo 11** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 12** - Rimborsi
- Articolo 13** - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 14** - Sanzioni e indennità
- Articolo 15** - Sospensione della concessione
- Articolo 16** - Autotutela
- Articolo 17** – Funzionario Responsabile
- Articolo 18** - Riscossione coattiva
- Articolo 19** - Regime transitorio
- Articolo 20** - Disposizioni finali
- Articolo 21** - Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato 1 - Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento comunale per le aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Brandizzo.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per le aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteria per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "B" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Tipologie di occupazione

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal Regolamento per le aree mercatali.

Articolo 9

Tariffe

1. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e la tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge

n. 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. Esse sono determinate per ciascuna delle categorie viarie, di cui al precedente articolo 7, su base annuale/giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla prima.

2. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Le fasce orarie non sono frazionabili ed alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

3. Le tariffe standard, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando percentuali di maggiorazione o di riduzione, determinate dal presente regolamento ed elencate nell'allegato 1.

5. Le tariffe dell'anno 2021 sono determinate nell'allegato 1 del presente regolamento.

6. Salvo l'anno 2021, le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; il canone è determinato moltiplicando la tariffa base annuale riferita alla categoria viaria in cui ricade l'occupazione ed alla specifica tipologia di occupazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari ad un nono della tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si intendono effettuate per un periodo forfettario di 52 settimane annue e di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
6. La suddetta riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. "spuntisti".
7. Le occupazioni dei commercianti ambulanti in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche o al domicilio del consumatore, sono esenti dal canone previsto dal presente regolamento purché vengano effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori a 60 minuti di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
8. Con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di eventi eccezionali comprovati da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta Comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 125,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini; per il primo anno di concessione la prima rata dovrà essere pagata contestualmente al rilascio della stessa e le restanti entro i termini di cui sopra.
5. In ogni caso, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o dell'atto di rinnovo. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. Nel caso in cui il pagamento di una delle rate, previste ai commi precedenti, non venga effettuato alle scadenze previste, il titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico perde il beneficio della rateizzazione.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone dovuto fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 4,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per i versamenti di cui ai commi 3 e 4, che scadono il sabato o in un giorno festivo, il pagamento è sempre rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

12. Con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di eventi eccezionali comprovati da provvedimenti dell'autorità competente, la Giunta Comunale può deliberare differimenti o sospensioni dei termini ordinari di versamento per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

Articolo 12 **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 4,00.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 **Accertamenti - Recupero canone**

1. Il Comune o il Concessionario del servizio provvede, nell'ambito delle attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160.

Articolo 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689/1981 e dal comma 821, lettere g) e h), dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160.
2. Per le occupazioni abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 15

Sospensione della concessione

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, anche relativi alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, commi 837 e 838 della Legge n. 160/2019, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente dispone la sospensione della concessione di occupazione suolo pubblico fino al pagamento di quanto dovuto. Decorsi tre mesi dalla notifica dell'atto di sospensione, lo stesso Funzionario Responsabile procede con la revoca della concessione nel caso in cui non sia stato effettuato il versamento.
2. Nel caso di "spuntisti" il mancato pagamento del canone ai sensi del presente regolamento impedisce l'assegnazione del posteggio.

Articolo 16

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato con provvedimento motivato.

Articolo 17

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare il Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti, le richieste, gli avvisi e gli atti impositivi afferenti a tale attività.
2. Nel caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione ed accertamento del Canone mercatale di cui al presente regolamento, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione ed autorizzazione.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/1973 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19

Regime transitorio

1. Il Regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014, resta in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 837 e 838 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

4. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone per i mercati di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono stabiliti come di seguito indicati:

- a) per le occupazioni periodiche:
 - rata unica entro il 30 giugno;
 - per importi superiori ad € 125,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 30 novembre;
- c) per le occupazioni permanenti:
 - rata unica entro il 30 giugno;
 - per importi superiori ad € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 30 novembre.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.